CITTA' DI GATTINARA
PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del C.C. n.20 del 24/02/2000
Modificato con deliberazione del C.C. n.73 del 29/09/2000 secondo i rilievi del Min. delle Finanze
Modificato con deliberazione del C.C. n.97 del 28/12/2000
Modificato con deliberazione del C.C. n.5 del 02/02/2002

COMUNE DI GATTINARA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UNBANI

SOMMARIO

TITOLO I
ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa
Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri
Art. 7 Locali ed aree tassabili
Art. 8 Locali ed aree non tassabili
Art. 9 Computo delle superfici
Art.10 Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art.10bis Disciplinare di adesione al servizio di compostaggio domestico
Art.11 Riduzioni ed esenzioni
Art.12 Classificazione dei locali ed aree
Art.13 Tassa giornaliera

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art.14 Denunce
Art.15 Accertamento
Art.16 Riscossione
Art.17 Rimborsi
Art.18 Funzionario responsabile
Art.19 Sanzioni
Art.20 Contenzioso

TITOLI IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 Disposizioni transitorie
Art.22 Abrogazioni
Art.23 Legittimità del regolamento
Art.24 Norme di rinvio

TITOLO I
ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1
Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dell'1 gennaio 1994 è istituita nel Comune di Gattinara tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso, fermo restando le diverse percentuali di copertura previste in caso di dissesto o di deficit strutturale. Il costo di esercizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, applicando i coefficienti di cui all'art.67 T.U. 22/12/1986 n.917, pe la determinazione delle quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature, del costo, così determinato, sono dedotte, percentualmente, in base al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art.2, terzo comma, del DPR 10/09/1982 n.915, le entrate derivanti da recupero e riciclo sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Art. 2
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il perimetro, la forma organizzativa e la modalità di effettuazione, sono stabilite dal Regolamento Comunale per il servizio della nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 40%.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, nella misura ridotta al 40%.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alla persona o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, ferma restando la riduzione di cui al comma 4.

Art. 3
Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali a qualsiasi uso adibiti ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

La tassa non è dovuta per le aree scoperte operative utilizzate da attività industriali, artigiane, commerciali e terziarie.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il particolare uso con cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanza siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra da non assoggettare a tributo, si individuano le seguenti categorie:

a) fonderie, autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, laboratori di verniciatura e galvanotecnica
non viene tassata la superficie su sui insiste la produzione; viene tassata per intero la superficie adibita ad uffici, servizi, magazzino (qualora dette superfici siano poste nel locale dove viene svolta l'attività si considera tassabile una superficie pari al 10% dell'intera superficie adibita alla produzione/attività)

b) lavanderie e tintorie, laboratori fotografia
non vengono tassate le superficie di lavorazione; viene tassata per intero la superficie adibita al rapporto con la clientela e i locali di deposito, (qualora detti locali siano un tutt'uno con le superfici di lavorazione si considera tassabile una superficie pari al 70% dell'intera superficie);

c) studi di odontoiatria
non viene tassato lo studio per la parte ove vengono svolte le prestazioni odontoiatriche; viene tassato per intero la superficie relativa a servizi, sala d'attesa, ufficio e magazzino. La superficie tassabile non potrà comunque essere inferiore al 70% dell'intera superficie utilizzata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti del precedente art.3, quando lo stesso sia costituito da sole unità ad uso abitativo.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L’Ufficio comunale può richiedere, ai fini del controllo, all’amministratore del condominio di cui all’art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall’art.63 comma 3 del D.Lgs 507/93, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti del condominio ed al centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5
Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore, come previsto dall’articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all’abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d’ufficio, ovvero in caso di emigrazione attestata dall’Ufficio Anagrafe.

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6
Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

Le tariffe per unità si superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, la data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione per l’applicazione nell’anno successivo, in caso di mancata deliberazione nel termine indicato, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 7
Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di :

- tutti i vani all'interno dell'abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, verande chiuse, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani principali ed accessori (uffici, sale, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, aule, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) delle collettività in genere (asili, case di riposo, ecc.), e delle scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, principali accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, occupati da enti pubblici, associazioni o privati per fini culturali, politici, sportivi e ricreativi a carattre popolare, da organizzazione sindacali, da enti ed associazioni di patronato, da Unità Socio Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del comma 4 dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982), stazioni, ecc.;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianale, commerciali e di srvizi che potenzialmente producono rifiuti urbani (uffici, depositi, magazzini, locali di esposizione, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree scoperte operative comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie.

Art. 8
Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionature ed invecchiamento, silos, e simili ove non si abbia, di regola presenza umana;
b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi;
c) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, acqua, luce);
d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè la circostanza sia confermata da idonea documentazione;
e) le superfici di balconi e terrazze costituenti pertinenze di abitazioni private;
f) le aree a verde.

Art.9
Computo delle superfici

La superficie tassabile è commisurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte sono quelle indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 3 e ultimo comma dell'art.7.

Art. 10
Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria base è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni con unico occupante e per la superficie eccedente i mq 75.
b) Del 25%, salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;
c) Del 25% per i locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
d) Del 25% nei confronto dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
e) Del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
f) Del 10% per i contribuenti titolari di utenze domestiche che aderendo al programma di autocompostaggio mediante sottoscrizione del disciplinare di adesione, approvato con deliberazione della G.M. n.189 del 9/10/2001 e che viene allegato al presente comma, come parte integrante del Regolamento Comunale, si impegnano ad effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti domestici, secondo le norme indicate nel disciplinare stesso ed in particolare:
    1. nelle forme previste dall'art.2, mediante la partecipazione all'acquisto del composter messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
    2. mediante la realizzazione, in idonea area annessa all'immobile per il quale è attribuita la riduzione, di apposita buca (la cosiddetta "tampa"), predisposta in modo tale da permettere il rispetto delle condizioni fisiche e chimiche necessarie

all'innesco e svolgimento del processo; tale manufatto per dare diritto alla riduzione dovrà ottenere apposita certificazione rilasciata dal personale comunale o provinciale preposto. L'applicazione della riduzione sulla Tarsu, oggetto del presente comma, viene sospesa qualora vengano rilevate da parte del personale incaricato il mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel disciplinare, nonché in caso di rinuncia ad effettuare il compostaggio. L'amministrazione potrà effettuare, tramite proprio personale o personale espressamente incaricato, periodiche visite di controllo.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo; le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art.19.

Art. 10 bis
Disciplinare di adesione al servizio di compostaggio domestico

Si riporta integralmente il disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.189 09/10/2001:

Art. 1 – Definizione

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione della frazione organica dei rifiuti domestici in un ammendante organico (compost), mediante un processo biologico (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone, in un contenitore di plastica, in una concimaia. Perché il processo avvenga devono essere rispettate alcune condizioni fisiche e chimiche (es. sufficiente aerazione della massa, opportuna miscelazione tra scarti lignocellulosi e scarti maggiormente putrescibili).

Per frazione organica si intende la parte putrescibile dei rifiuti domestici, ossia gli avanzi di cucina, gli scarti dell'orto e del giardino. Ad essi, nell'effettuazione del compostaggio, si possono aggiungere altri materiali biodegradabili, quali carta non patinata, cartone, segatura e trucioli, provenienti da legno non trattato.

Art. 2 – Forma di compostaggio domestico

Composter: è un contenitore aerato a forma piramidale o di tronco di cono. La fornitura del composter in plastica agli utenti che ne facciano richiesta, avviene previo pagamento al Comune di una somma pari al 25% del costo.

Art. 3 – Incentivi

Lo sconto sull'importo a ruolo della Tarsu, concesso alla utenze domestiche (famiglie) che effettuano il compostaggio domestico è stabilito nel 10%.

Art. 4 – Impegni

Le utenze domestiche che aderiscono al presente programma di promozione del compostaggio domestico, usufruendo degli incentivi di cui all'art.3, si impegnano:

1. ad avviare al compostaggio domestico tutta la frazione organica dei rifiuti, con le sole possibili eccezioni di materiali particolarmente putrescibili (es. pesce) o riutilizzabili in altro modo (es. potature legnose);

2. ad effettuare il compostaggio secondo buone pratiche;
3. a permettere la visione del contenitore con il materiale di trasformazione ed a fornire le informazioni eventualmente richieste per la compilazione di un sintetico questionario conoscitivo annuale;
4. a comunicare tempestivamente al Comune eventuali interruzioni della pratica del compostaggio domestico (con la conseguente perdita dei benefici tariffari).

Art. 5 – Controlli

Al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato, il Comune potrà effettuare opportune visite di controllo, tramite proprio personale o personale da esso espressamente incaricato.

Art. 6 – Perdita dei benefici tariffari

L'applicazione dello sconto sulla Tarsu, di cui all'art.3, viene sospesa nel caso di rilevazione da parte del personale incaricato, del mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 4 nonché in caso di rinuncia.

Art. 11
Riduzioni ed esenzioni

E' applicata una riduzione di tariffa del 15% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

1 bis Ai soggetti produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che provvedono ad avviare correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti prodotti, è applicata, su richiesta da presentarsi ogni anno entro il 31 gennaio, la riduzione di cui all'art.49 comma 14 del D.Lgs 22/97, nella misura percentuale determinata come rapporto tra qualità di rifiuti assimilati effettivamente e correttamente avviati al recupero, (risultante da attestazione del soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero) e la quantità potenziale di produzione di rifiuti (calcolata come prodotto tra la superficie totale dell'insediamento ed il coefficiente di produzione di cui alla tabella 4A del DPR 158/99 riferito alla corrispondente categoria economica)

1 ter Tale percentuale di riduzione non può comunque essere superiore al [50 – 70%] e viene applicata a quanto dovuto per l'annualità successiva.

1 quater Al momento dell'istituzione del regime tariffario previsto dal DPR 158/99, tale riduzione percentuale sarà applicata alla sola parte variabile della tariffa.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

1. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
3. le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, solo o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, al di fuori dell'abitazione in oggetto;
4. i locali od aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione, da Associazioni e/o Gruppi senza scopo di lucro.

Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per la riduzione di cui al primo comma, la domanda debitamente documentata, deve essere vagliata dall'Ufficio Tecnico Comunale, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio di nettezza urbana.

Per l'esenzione di cui al secondo comma, lettera c), la domanda, debitamente documentata, deve essere vagliata dal competente servizio socio-assistenziale.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12
Classificazione dei locali ed aree

CATEGORIA	***DECLARATORIA***
A1	Musei, Biblioteche, Scuole di ogni ordine e grado, Uffici Pubblici, Stazioni ed autostazioni, Luoghi di culto, Oratori
A2	Caserme, Conventi
B	Sedi di partiti politici, Associazioni senza fini di lucro, Sedi di organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
C1	Ospedali, Cliniche,
C2	Case di riposo, Case di cura
D1	Artigiani : Attività di barbiere, parrucchiere, estetista
D2	Artigiani : Attività di Fabbro, Falegname, Idraulico, Elettricista
D3	Artigiani : Attività di produzione beni
D4	Artigiani : Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto
D5	Artigiani : Cooperative di pulizia e facchinaggio, Lavanderie
E1	Uffici privati, Agenzie immobiliari, Agenzie pratiche automobilistiche, Agenzie di viaggio, Assicurazioni, Studi tecnici e Professionali
E2	Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, agricoltura ecc)
E3	Banche, Istituti di credito
F1	Commercio fisso : Ortofrutta, Pescherie, Fiori
F2	Commercio fisso : Alimentari (macellerie, panetterie, salumerie ecc) Plurilicenze alimentari o miste, Supermercati
F3	Commercio fisso : Ipermercati, Centri commerciali
F4	Commercio fisso : Prodotti e generi non alimentari
F5	Commercio fisso : Filatelie, Edicole e rivendite giornali e riviste, Tabaccai, Farmacie
F6	Magazzini e rimesse di mezzi utilizzati per attività in cui non vi sia vendita diretta, Autosaloni, Esposizioni, Spedizionieri
F7	Commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari
F8	Commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari
G	Aziende vitivinicole, Enoteche
H	Vendita cibi da asporto, Rosticcerie, Pizza al taglio
I	Locali adibiti ad attività industriali
I	Stabilimenti industriali con laboratori fuori zona
L1	Cinema, Teatri, Saloni per conferenze
L2	Impianti sportivi, Palestre

L3	Centri fitness, solarium e servizi alla persona, anche se gestiti in forma associativa
L4	Discoteche, Night Club
L4	Locali e sale da ballo per uso stagionale
M1	Alberghi senza ristorante
M2	Alberghi con ristorante, Attività agrituristiche
N	Ristoranti, Trattorie, Pizzerie
N1	Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub
N2	Birrerie, Hamburgherie, Mense, Self-service
N2	Bar gelaterie stagionali
N3	Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie
N3	Bar gelaterie stagionali
N4	Circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande
O	Autolavaggi, impianti di distribuzione carburanti
P	Aree scoperte
Q1	Abitazioni con nucleo familiare composto da n°1 occupante
Q2	Abitazioni con nucleo familiare composto da n°2 occupanti
Q3	Abitazioni con nucleo familiare composto da n°3 occupanti
Q4	Abitazioni con nucleo familiare composto da n°4 occupanti
Q5	Abitazioni con nucleo familiare composto da n°5 occupanti
Q6	Abitazioni con nucleo familiare composto da n°6 occupanti e oltre

Per quanto riguarda la categoria “Q” le tariffe verranno applicate in base alla situazione numerica famigliare, rilevata al 31 ottobre dell’anno precedente con eventuale rettifica in base a dichiarazione presentata ai sensi dell’art.14 entro il 20 gennaio.

Art. 13
Tassa giornaliera

Per il servizio si smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Gattinara, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione ed a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma del quarto comma dell’art.50 D.Lgs 507/93.

Qualora l’uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti le occupazioni occasionali, o comunque di breve durata, indicata all’art.5 lettera d) del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art.14
D e n u n c e

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorino nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessati alla tassa, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 15
Accertamento e controllo

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 5 comma 2 e 3 del presente Regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 18, per l'organizzazione e la gestione del tributo, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16
Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.15 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 18, in ruoli ordinari da formare secondo le modalità previste dal D.Lgs 13.4.1999, n° 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

I predetti importi sono arrotondati a € 0,52= per difetto, se la frazione non è superiore a € 0,26=, o per eccesso se è superiore.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 9 lettera b del D.Lgs n. 46 del 26.2.1999.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

L'importo del tributo ed addizionali liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denuncie presentate può essere riscosso anche in forma diretta da parte dell'Ente mediante approvazione da parte del funzionario responsabile di apposito elenco nel quale sono iscritti i contribuenti con la corrispondente somma da pagare per tassa rifiuti, relative addizionali e Tributo Provinciale ed emissione dei relativi inviti al pagamento con l'indicazione delle scadenze entro le quali effettuare il pagamento stesso.

Gli importi riscossi a titolo di Tributo Provinciale saranno attribuiti alla Provincia con apposito provvedimento mensilmente adottato da parte del funzionario responsabile.

Per i contribuenti che non effettueranno i versamenti alle scadenze richieste e per coloro per i quali sono stati notificati provvedimenti di accertamento si procede alla riscossione ai sensi dei precedenti commi da 1 a 3.

Art. 17
Rimborsi

Nei casi errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente art. n. 5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Ai sensi dell'art. 26 quinto comma del D.Lgs. 112/99, qualora l'ufficio riconosca indebite le somme iscritte a ruolo, successivamente al pagamento delle stesse da parte del contribuente, il relativo rimborso viene effettuato direttamente dall'Ufficio al contribuente, in deroga a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 e 2 del citato D.Lgs. 112/99.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura prevista dalla legge, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18
Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 19
Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa ovvero del 100% della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro cinquantunovirgolasessantacinque (€ 51,65=).

Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da venticinqueuro/ottantaduecent (€ 25,82=) a duecentocinquantottoeuro/ventitrecent (€ 258,23=). La stessa si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli, fino all'entrata in vigore della legge 08/05/1998 n. 146 e successivamente secondo quanto previsto dalla legge 146/98 medesima.

Art. 20
Contenzioso

Dall'1 ottobre 1995, data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai decreti legislativi 31.12.1992 n. 545 e n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Piemonte, Sezione staccata di Vercelli.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.21
Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 4 commi 2, 4, 5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2, 3, art. 10 ed art. 16 comma 3 e 4, che hanno decorrenza dall'1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 14 ivi comprese le integrative o modificative di quelle prodotte in base al precedente ordinamento della tassa, devono essere presentate entro il 30 settembre 1994.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 4, comma 5.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

L'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art.65 del D.Lgs. 507/1993, sarà oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 22
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23
Legittimità del Regolamento

Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento; in caso di rilievi tardivi il Comune non è obbligato ad adeguarvisi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

Art. 24
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e, in quanto applicabili, dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472, n° 473 e decreto legislativo 13.4.1999 n° 112 e loro successive modificazioni ed integrazioni.